

	Convenzione	
	Tra	
	Il Comune di Venaus (TO), CAP 10050 Codice Fiscale n.	
	01865850018 e Partita IVA n. 01865850018, con sede in via	
	Roma, nella persona in persona del suo Sindaco pro-tempore	
	Signor Nilo Durbiano Nilo, nato a Susa il 07 gennaio 1960 codice	
	fiscale DRBNLI60A07LO13Y, domiciliato per la carica presso la	
	sede comunale di Venaus, nel seguito, "Comune",	
	e	
	Enel Produzione S.p.A. - Società Unipersonale - Gruppo Enel	
	S.p.A. con capitale sociale di euro 1.800.000.000,00, interamente	
	versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di	
	Roma al numero 05617841001 corrispondente con la Partita IVA	
	e Codice Fiscale con sede legale in Roma, viale Regina	
	Margherita, 125 - C.A.P. 00198 , REA n. 904803 - Generation	
	Italy - Italy Hydro - Unità di Business Hydro Piemonte, con sede	
	in via Roncata, 94 - C.A.P 12100 Cuneo (CN), nel seguito,	
	"ENEL", rappresentata dal Dott. Ing. Andrea Casolaro nella sua	
	qualità di legale rappresentante in virtù di procura e revoca	
	autenticata nella firma dal Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, in	
	data 14 gennaio 2016, numero 51567 del Repertorio e numero	
	25639 della Raccolta, registrata a Roma 5 il 14 stesso al Numero	
	495 Serie 1/T (allegata in copia)	
	PREMESSO CHE:	
	a) con DM 384 del 4/4/1968 e con disciplinare 34287 del 13	




marzo 1967, che richiamano anche i precedenti atti concessori in capo al concessionario stesso, venne concesso ad ENEL, dante causa di ENEL Produzione SpA, di derivare acque dal torrente Cenischia a circa 150 m a monte del ponte della strada provinciale Venaus – Novalesa a quota 654,50 m.s.l.m. fino ad un valore massimo di 75 moduli per utilizzarle su un sottostante impianto idroelettrico, denominato Impianto di Mompantero, che venne realizzato in comune di Susa.

b) poiché il realizzando impianto avrebbe interferito, tra il resto, con il "Canale Comunale del Molino", negli anni della realizzazione dell'impianto di Mompantero, venne variato il tracciato dello stesso e venne realizzata un'opera di presa che, servendo l'impianto di Mompantero, adduceva le acque anche al sopramenzionato canale del Molino. L'area oggetto della presente convenzione è quella indicata sulla planimetria allegata.

c) la conformazione geologica del bacino imbrifero a monte della presa in questione è tale da provocare il trasporto di un forte quantitativo di inerti con il loro successivo deposito anche in corrispondenza della presa stessa.


d) L'opera di presa sopra menzionata è necessaria sia all'impianto idroelettrico di Mompantero che all'utenza irrigua. Pertanto sia il Comune di Venaus che Enel Produzione S.p.A. sono tenuti ad effettuare i lavori di mantenimento in efficienza della stessa anche in ottemperanza all'obbligo di legge quali utenti di acqua pubblica di cui all'art. 42 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico

sulle Acque Pubbliche) che recita: *"Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere il regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato..."*.

e) il deflusso minimo vitale dall'opera di presa in questione è realizzato in conformità al progetto depositato da ENEL Produzione Provincia di Torino con propria lettera n.35518 del 3/9/2010 che prevede la captazione totale delle acque e la restituzione in alveo, tramite paratoia sghiaiatrice ubicata nell'opera di derivazione immediatamente a valle della prima vasca di decantazione, del quantitativo di acqua definito come Deflusso Minimo Vitale.

f) il deposito di materiale in corrispondenza della presa di captazione in questione, a monte ed immediatamente a valle della stessa, rende difficoltoso ed a volte impedisce il regolare funzionamento dell'opera di presa con captazione della risorsa idrica e pertanto sono spesso necessari tempestivi interventi in alveo per liberare le luci di presa, per liberare il corso d'acqua dal materiale ostruente e così garantire entrambe le utenze.

g) il Comune dispone di autorità giuridica e mezzi operativi tali da poter assicurare tempestivamente la movimentazione del materiale depositato e la pervietà dell'opera di presa garantendo



tempi più veloci di quelli ottenibili da ENEL

h) alla luce di tutto quanto sopra, ENEL e Comune hanno sottoscritto una Convenzione approvata dal Comune di Venaus con delibera n. 11 del 19/7/2013 nella quale il Comune si prendeva in carico, per la durata di un anno, le attività per assicurare la funzionalità dell'opera di presa in questione ed ENEL versava un contributo economico al Comune stesso.

i) detta convenzione aveva valenza sperimentale dovendo entrambe le parti individuare più nel dettaglio i reciproci costi/benefici.

l) l'anno di sperimentazione è terminato e le valutazioni sono positive per entrambe le parti.

m) gli oneri sostenuti dal Comune sono risultati inferiori a quanto temuto dallo stesso all'atto della stipula della Convenzione sperimentale.

n) le parti hanno convenuto di dare seguito alla Convenzione con la stipula della presente Convenzione che fa seguito alla sperimentazione meglio definendo alcuni aspetti ed importi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2) Il Comune si impegna ad assicurare per 365 giorni l'anno la funzionalità dell'opera di presa e la sua capacità di captare tutta l'acqua disponibile in alveo intervenendo nell'alveo stesso per la movimentazione /asportazione del materiale sedimentato in


modo da garantire il deflusso dell'acqua verso l'opera di presa e la conseguente possibilità di fruizione della risorsa da parte sia di ENEL che dei Consorzi irrigui interessati. L'intervento in questione coprirà l'area necessaria al convogliamento delle acque ed arriverà fino alle griglie dell'opera di presa di ENEL Produzione.

Art. 3) La funzionalità di cui al punto precedente verrà garantita dal Comune mediante intervento immediato di mezzi operativi idonei con autorizzazione di intervento in alveo e nell'area effettiva dell'alveo e con l'impiego di personale adeguatamente formato ed esperto in materia. Mezzi e personale potranno essere direttamente dipendenti dall'Amministrazione Comunale o da ditte da questa specificatamente incaricate.

Art. 4) L'intervento del mezzo operativo del Comune e del relativo personale verrà di norma attivato da Enel mediante richiesta telefonica direttamente al Comune stesso, dopo aver constatato la situazione dell'alveo e le condizioni di necessità. L'ENEL nel contempo emetterà una specifica richiesta di attivazione del servizio a mezzo mail con comunicazione su casella PEC comune.venaus@legalmail.it.

In tale caso il Comune provvederà a dare conferma dell'avvenuto intervento mediante corrispondenza su casella PEC enelproduzione@pec.enel.it.

Art. 5) A fronte della sopramenzionata richiesta dell'ENEL, il Comune si impegna a garantire l'intervento entro le ~~48~~²⁴ ore successive a meno di condizioni di sicurezza che impediscano



detto intervento.

Art. 6) Il Comune fornirà ad ENEL il nominativo ed i recapiti di una persona incaricata dal Comune stesso di costituire interfaccia verso ENEL per l'attività in questione.

Art. 7) Il Comune si fa carico di tutta la parte autorizzativa e di rapporti con i terzi proprietari coinvolti per permettere l'ingresso dei mezzi e l'esecuzione delle attività.

Art. 8) Il Comune si fa carico di tutti i costi di attrezzatura, personale e vari necessari all'esecuzione dell'attività senza ulteriori richieste ad ENEL rispetto a quanto sottoscritto nella presente Convenzione.

Art. 9) Il Comune dichiara di essere titolare di adeguata copertura assicurativa che copra eventuali responsabilità legate alla presente convenzione tanto nei confronti del personale impiegato che di terzi che verso opere e personale ENEL.

Art. 10) La presente convenzione ha durata di un anno dal momento della sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per due volte allo scadere di ogni anno per l'anno successivo per un massimo di complessivi tre anni fatta salva la possibilità per entrambe le parti di disdettarla allo scadere di ogni annualità con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni solari. Dopo tre anni dalla sottoscrizione della presente la stessa non potrà comunque più essere fatta valere ed eventuali proseguimenti dovranno essere ricontrattati e comunque trovare formalizzazione in una nuova convenzione.

Art. 11) Le annualità della presente Convenzione si intendono dal 1 agosto dell'anno al 31 luglio dell'anno successivo.


Art. 12) ENEL si impegna a versare al Comune l'importo annuo di Euro quindicimila onnicomprensivo a titolo di contributo per gli interventi eseguiti in ogni singolo anno di validità della convenzione mediante quattro pagamenti trimestrali posticipati di 3750 (tremilasettecentocinquanta) Euro l'uno.

Art. 13) nel caso in cui, decorse 48 ore dal momento della segnalazione di cui all'art. 4, non fosse ripresa la captazione, il corrispettivo di cui all'art. 12 sarà ridotto di 40,00 (quaranta) euro per ogni giorno intero di mancanza d'acqua oltre alle 48 ore suddette. Si intenderà che la captazione non è ripresa qualora la portata derivata fosse inferiore al 50% di quella media dei 7 giorni antecedenti la segnalazione di cui all'art. 4.

Art. 14) La presente convenzione potrà essere disdettata, oltre che con le modalità indicate per le scadenze annuali, da qualsiasi delle due parti con preavviso di almeno tre mesi per qualsiasi motivo ritenuto valido dalla parte disdettante. In caso di disdetta ENEL verserà al Comune la quota relativa al periodo effettivamente coperto dall'accordo stesso.

Art. 15) Le spese di registrazione del presente contratto restano a carico del Comune. Il contributo di ENEL di cui al precedente articolo è anche compartecipazione a queste.

Art. 16) Le parti esprimono espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 (Codice della



Privacy).

Art. 17) L'ENEL dichiara di aver adottato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, il modello organizzativo pubblicato sul proprio sito internet ed il Comune dichiara di averne preso visione e di darne integrale accettazione con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 18) Il Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio codice etico consultabile presso l'indirizzo www.enel.it/acquisti

Art. 19) Le parti dichiarano competente, per eventuali controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, il Foro di Torino.



Venaus lì

Enel Produzione S.p.A

Comune di Venaus

Dott. Ing. Andrea Casolaro

Geom. Nino Durbiano



Enel Produzione
Unità di Business Hydro Piemonte
Safety & Water Management
Andrea Casolaro

Comune di Venaus – Foglio di mappa 19°



Enel Produzione S.p.A

Dott. Ing. Andrea Casolaro

Enel Produzione

Unità di Business Hydro Piemonte

Safety & Water Management

Andrea Casolaro

Comuni di Venaus

Geom. Milo Durbiano

